

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Appello filtrato: la ragionevole probabilità di accoglimento implica una valutazione sommaria**

*La valutazione circa la sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, ex art. 348 bis c.p.c., affinché sia coerente con le finalità della novella, deve essere davvero sommaria e risolversi in una schematica - e cioè estremamente sintetica, benchè certamente non apodittica, nè meramente tautologica - conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.11.2014, n. 24630**

*...omissis...*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -  
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -  
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -  
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -  
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

*...omissis...*

#### Svolgimento del processo

1. - E' stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., e datata 27.3.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Verona n. 1713 del 1.8.12, impugnata con appello dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., con ordinanza 16.7.13 della corte di appello di Venezia, del seguente letterale tenore:

"1. - V.P. ricorre - affidandosi a cinque motivi - direttamente in Cassazione, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., avverso la sentenza del tribunale di Verona indicata in epigrafe, l'appello contro la quale (proposto necessariamente in tempo successivo al dì 11.9.12, evincendosi dal ricorso se non altro l'iscrizione al r.g. di appello nell'anno 2013) è stato dichiarato inammissibile con ordinanza resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., della corte di appello di Venezia in data 16.7.13; e pare impugnata anche l'ordinanza di inammissibilità. In particolare, l'odierno ricorrente aveva visto respinta in primo grado la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato, nei suoi confronti ed in favore di D.A.G., ai sensi dell'art. 614 c.p.c., all'esito di un'esecuzione di obblighi di fare presso il medesimo tribunale di Verona. Resiste con controricorso l'intimato.

2. - Il ricorso va trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 316 e 380 c.p.c. - parendo dovervi essere dichiarato inammissibile, tanto rendendo pure irrilevante l'illustrazione dei cinque motivi di ricorso, anche nella parte in cui possano ritenersi indifferenziatamente dispiegati avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., nonché delle repliche ad esso mosse dal controricorrente.

3. - E' noto che, con i nuovi artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in S.O. n. 171 alla G.U. 11.8.12, il giudice dell'appello, che riconosca non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara inammissibile con ordinanza. La pronuncia di tale, ordinanza comporta che, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o - se anteriore - dalla notificazione di essa (o, comunque,

entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., e quindi entro un anno - maggiorato della sospensione feriale, se applicabile - dal suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile), sia proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado; ove poi la pronuncia di inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

3.1. L'accidentale circostanza della pronuncia di inammissibilità dell'appello - e con le forme e nei termini previsti dalla novella, sicchè il ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado non sarebbe ammesso nei casi in cui l'appello pendesse da prima della data di applicabilità della riforma (11.9.12: art. 54, comma 2, D.L. cit.) o non abbia avuto luogo con la speciale ordinanza in limine ivi prevista - non ripristina, però, alcuna situazione processuale anteriore alla sua proposizione.

**3.2. Non è questa la sede - anche in ragione del concreto ambito delle questioni devolute a questa Corte - per esaminare funditus l'ambito di operatività di tale valutazione di ragionevole non accoglibilità dell'appello: basti solo qui annotare che, affinché sia coerente con le finalità della novella, la valutazione debba essere davvero sommaria<sup>1</sup> e risolversi in una schematica - e cioè estremamente sintetica, benchè certamente non apodittica, nè meramente tautologica - conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice.**

**Proprio tale spiccata sommarietà della valutazione di non accoglibilità dell'appello impedisce che se ne possa operare, nel successivo grado di legittimità, una riconsiderazione:**

- se riferita all'intensità od entità della probabilità di non accoglimento, perchè allora una tale rivalutazione implicherebbe *ictu oculi* un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilità ad altra;
- se riferita alla completezza dell'esposizione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglibilità è stata predicata, perchè una motivazione concisa è per definizione non del tutto esauriente;

---

<sup>1</sup> N.d.r.: nello stesso senso, si era già espresso VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012, pag. 33; per approfondimenti, si vedano BRIGUGLIO, Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'appello, in *Riv. Dir. Proc.*, 3, 2013, 575; CAMPESE, *L'impugnabilità, o meno, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter cod. proc. civ.*, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014; CASCELLA, *Tecnica di redazione dell'appello e rispetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 342 c.p.c. Riflessioni a margine di un recente case law*, in *La Nuova procedura Civile*, 1, 2014; CARTUSO, *Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013; COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del filtro*, in *Treccani.it*, 2012; CONSOLO, *Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze*, in *Judicium.it*, 2012; CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in *Judicium.it*, 2012; DE FEO, *Filtro in appello*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2014; NAPOLI, *Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013; RINALDI, Sub art. 348 bis c.p.c., in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura Civile (con schemi, commenti, formule)*, 2013; STILO, *I primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in appello*, in *La Nuova procedura Civile*, 3, 2014. Si segnala *Schema: principali pronunce e commenti in tema di appello filtrato*, in *LaNuovaProceduraCivile.com*, 2014.

**- se riferita alla fondatezza dei motivi - di rito o di merito - dell'appello, perchè si risolverebbe nella necessità di riconsiderarli, ma appunto mediante la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi.**

**3.3. Se tanto è vero, si ha soltanto che, in via eccezionale ed in dipendenza della valutazione di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, è l'intero grado di appello ad essere assorbito in una pronuncia sommaria<sup>2</sup>, sicchè l'iter processuale si snoda verso l'ulteriore giudizio di legittimità sulla domanda originaria, ma come resa oggetto della sola pronuncia a cognizione piena fino a quel momento conseguita, vale a dire quella di primo grado. In sostanza, in dipendenza di quella valutazione di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, oggetto del giudizio di legittimità non è più, come di norma accade, la sentenza di secondo grado sul gravame, ma quella di primo grado sulla domanda, come se l'intero grado di appello non fosse stato esperito con modalità tali da attivare il giudizio di legittimità.**

Poichè però è solo il grado di appello a non possedere un *...omissis...* costituzionale, mentre il ricorso per cassazione è sempre ammesso per violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost., ecco che allora tale ricorso è dato avverso contro la pronuncia originaria sul merito della domanda, quando la sua conferma si sia avuta con le modalità semplificate introdotte dalla riforma.

3.4. Nonostante la sostituzione, quale oggetto del giudizio di legittimità, del provvedimento di secondo grado con quello originario di primo grado, però, mantiene pienamente vigore la regola generale dell'art. 329 c.p.c., visto che il processo si è comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole e, solo, il grado di appello ha avuto uno svolgimento compresso e sommario.

Il conseguimento della definitività della pronuncia di primo grado per tardività della proposizione dell'appello, come ogni altra definizione in rito del gravame derivante dal riscontro meramente estrinseco ed esteriore dell'atto di gravame e non quindi da una valutazione del gravame stesso in rito o in merito, comporta quindi il consolidamento del giudicato e la preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione, rilevabile anche di ufficio dalla corte di legittimità (mentre diverso sarebbe il caso di ulteriori casi di inammissibilità, come quelli da carenza di specificità dei motivi, ovvero anche da mancanza di altri requisiti di contenuto-forma, come - oggi - l'inosservanza del nuovo testo dell'art. 342 c.p.c.: in tal caso, il giudice dell'appello può esaminare tali questioni proprio perchè la sentenza di primo grado non è passata in giudicato per vizi impediendi di proposizione del gravame ed è correttamente investito di quest'ultimo).

Analogamente, oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c., non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell'appello dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.: in particolare, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni. Resta

---

<sup>2</sup> N.d.r.: così si è espressa [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.9.2014, n. 19226](#), in *La Nuova procedura Civile*, 6, 2014.

qui impregiudicata ogni questione, siccome esula dai limiti devoluti a questa Corte nella fattispecie, sull'effetto della mancata riproposizione per quelle domande ed eccezioni relativamente alle quali non era necessaria una specifica formale impugnazione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

4. - Se tanto è vero, costituendo l'atto di appello poi dichiarato inammissibile e l'ordinanza che a tanto abbia proceduto i medesimi requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, è allora indispensabile - ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 3, (su cui, tra le moltissime, per tutte e per una ricostruzione del principio sotteso, v. Cass., ord. 25 marzo 2013<sup>3</sup>, n. 7455 e Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220<sup>4</sup>) - che nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3, sia fatta espressa menzione sia dell'integrale motivazione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., e art. 348 ter c.p.c., comma 1, sia dei motivi di appello, affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state ancora prospettate adeguatamente al giudice dell'appello<sup>5</sup>.

Inoltre, sia l'atto di appello che l'ordinanza dovranno poi essere prodotti, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., n. 4.

5. - Ma, nel caso di specie, nel ricorso (neppure potendo - per consolidata giurisprudenza - le lacune formali del ricorso essere colmate con le risultanze del provvedimento impugnato, nè con quelle dei controricorsi o di alcun atto successivo) non solo dell'ordinanza di inammissibilità non è fornita una adeguata trascrizione della motivazione, benchè succinta, nè l'indicazione della data di comunicazione (elemento decisivo per la stessa ammissibilità del ricorso), ma neppure è contenuta idonea trascrizione del tenore dell'atto di appello, non essendo sufficiente la sommaria e generica indicazione dei relativi argomenti operata nel ricorso per cassazione.

Inoltre, nell'elenco dei documenti depositati con quest'ultimo (v.pag. 18) non figura anche - e separatamente dal complessivo fascicolo di secondo grado - l'atto di appello dell'odierno ricorrente.

6. - Inoltre, deve aversi sempre ferma l'esclusione della diretta impugnabilità della sola ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.: tale conclusione potendo ricavarci dal sistema stesso appena tratteggiato, in base al quale va negata la definitività della medesima.

7. - Deve ritenersi pertanto impossibile, salvo diverso avviso del Collegio, verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità tipici dello speciale

---

<sup>3</sup> N.d.r.: la massima ufficiale così recita: *con la previsione di cui all'art. 366, primo comma, numero 6), cod. proc. civ., il legislatore ha inteso codificare il principio giurisprudenziale dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, sicché le ragioni giustificative sottese alla sua elaborazione forniscono il metro esegetico più idoneo a consentirne la corretta interpretazione e applicazione.*

<sup>4</sup> N.d.r.: la massima ufficiale così recita: *in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame.*

<sup>5</sup> N.d.r.: così si è espressa [Cassazione Civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2014, n. 10722](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2014.

ricorso per cassazione azionato dalla ricorrente; ma resta impregiudicato l'esame dei singoli motivi, ove si superi la suddetta preliminare questione di ammissibilità: e deve quindi proporsi al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

E tanto preclude pure la disamina di ogni altra istanza, in rito, del ricorrente, tra cui quella di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello nel quale si è formato il titolo esecutivo posto a base del processo nel cui corso è stata resa l'ingiunzione poi opposta, indicato come pendente in questa sede con il n. 13168/09 r.g.; ed a prescindere dal fatto che, ben potendo questa Corte conoscere di ufficio i propri stessi precedenti, il relativo ricorso del xxxxxx è stato definitivamente rigettato con sentenza della terza sezione di questa Corte Suprema in data 30 gennaio 2014, n. 2073".

#### Motivi della decisione

2. - Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuno ha depositato memoria o è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato. Peraltro, con atto datato 30.9.14, il procuratore del ricorrente ha rinunciato agli atti del procedimento e, con successivo atto 13.10.14, i procuratori del controricorrente hanno dichiarato di rinunciare al controricorso.

Tanto può integrare - attesa la procura non solo a transigere e conciliare, ma anche a rinunciare, conferita a margine del ricorso per cassazione (Cass., ord. 18 luglio 2014, n. 16443; Cass., ord. 11 aprile 2014, n. 8583; Cass., ord. 15 luglio 2005, n. 15016<sup>6</sup>; Cass., ord. 8 aprile 1997, n. 279) - la fattispecie dell'art. 390 cod. proc. civ.; e neppure può sostenersi che la rinuncia sia tardiva, alla stregua di Cass. Sez. Un., ord. 16 luglio 2008, n. 19514<sup>7</sup> (poi confermata, tra le molte altre, da: Cass., ord. 7 novembre 2008, n. 26850; Cass., ord. 28 dicembre 2009, n. 27425; Cass., ord. 3 novembre 2011, n. 22843; Cass., ord. 7 novembre 2012, n. 19272; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 12844), secondo un indirizzo giurisprudenziale al quale ritiene il Collegio di dovere assicurare continuità.

4. - Pertanto, a norma dell'art. 390 c.p.c., deve pronunziarsi l'estinzione con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della fissazione della camera di consiglio (Cass., ord. 27 gennaio 2011, n. 1878<sup>8</sup>); e

---

<sup>6</sup> N.d.r.: la massima, estratta da *Arch. Giur. Circolaz.*, 2006, 9, 862, così recita: *la rinuncia al ricorso sottoscritta solo dal difensore del ricorrente e non anche da quest'ultimo, produce tutti gli effetti di cui all'art. 391 cod. proc. civ., in quanto il difensore - ove la procura rilasciatagli preveda la facoltà di transigere e conciliare - ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dal secondo comma dell'art. 390 cod. proc. civ., configurandosi la rinuncia al ricorso come effetto ultimo e "naturale" dell'accordo transattivo o conciliativo.*

<sup>7</sup> N.d.r.: la massima, estratta da *Foro It.*, 2008, 9, 1, 2427, così recita: *nei casi previsti dall'art. 380-bis c.p.c., il termine utile per la rinuncia al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione del consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c..*

<sup>8</sup> N.d.r.: la massima ufficiale così recita: *la decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta dall'art. 375, n. 3, cod. proc. civ. per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia.*

non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per avere le parti concordato, nell'atto suddetto, sulla loro compensazione.

Non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, atteso il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità: così venendo meno la ratio definibile *lato sensu* sanzionatoria della norma e visto comunque il suo carattere eccezionale, comportante la necessità di una sua stretta interpretazione.

p.q.m.

La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014

La Nuova Procedura Civile

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---